

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

Concessione triennale con opzione di proroga biennale del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 3 distributori automatici, di cui n. 1 erogatore di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15.

Sommario

SEZIONE 1	4
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
1.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA	5
1.4.1 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE.....	5
1.4.2 - CATALOGO E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE.....	7
1.4.3 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA	10
1.4.4 - PREZZI	10
1.4.5 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA O ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO	12
1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	12
1.6 - CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE	12
1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE	13
1.8 - FORZA MAGGIORE.....	13
1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE.....	14
1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE	14
1.11 - CONTABILIZZAZIONE.....	14
1.12 - RIFORNIMENTO - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	14
Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:.....	14
1.13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	16
SEZIONE 2.....	16
2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	17
2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	17
2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	17
SEZIONE 3.....	17
3.1 RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	17
3.2 - COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)	18
3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	18
3.4 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO - RIEQUILIBRIO.....	18
3.5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	19
3.6 - SOSPENSIONE.....	19

3.7 – REPORTISTICA.....	19
3.8 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	19
3.9 – PERSONALE	20
3.10 - SICUREZZA	21
3.11 – SUBAPPALTO	21
3.12 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE	21
SEZIONE 4.....	21
4.1 - CESSIONE DEL CONTRATTO	22
SEZIONE 5.....	22
5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	22
5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	23
SEZIONE 6.....	23
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	23
ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO	24
ART. 6.3 – CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO	25
ART. 6.4 – RESPONSABILITA’.....	25
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	25
ART. 6.6 – FORO COMPETENTE.....	26
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	26

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

1.2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale disciplina la Concessione triennale con opzione di proroga biennale del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 3 distributori automatici, di cui n. 1 erogatore di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15.

La Concessione avrà decorrenza dal 03/02/2026, ovvero dalla data effettiva di avvio del servizio.

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato negli schemi che seguono, è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato Speciale, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal RUP con il Concessionario.

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso della Concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori all'interno della sede, senza onere alcuno. Inoltre, qualora il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovesse cambiare la propria sede amministrativa all'interno del Comune di Roma, ogni onere di trasferimento dei distributori, nonché di installazione (compreso l'adeguamento dell'impianto elettrico/idrico), saranno a carico del concessionario.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Eventuali nuove installazioni o dismissioni di distributori daranno luogo ad un aumento o ad una diminuzione del canone annuo di concessione e del rimborso spese corrispondenti.

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- l'installazione e la messa in funzione di n. 3 distributori automatici;
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs n. 36/2023 (in seguito anche "Codice").

Il presente Capitolato speciale di concessione è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 02-12-2023 relativo a "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", e successivo Decreto Correttivo 17 maggio 2024.

Non sono previste compensazioni economiche.

1.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.

La capacità ricettiva massima della sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è di 90 unità.

Tuttavia, tenuto conto delle proiezioni delle presenze alla luce dello svolgimento delle attività lavorative anche in regime di smart working, si ipotizza un bacino di utenza giornaliero di circa 40 unità.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

1.4.1 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso la sede indicata, n. 3 distributori automatici, di cui: n. 1 distributore di bevande calde; n. 1 distributore di bevande fredde + snack; n. 1 erogatore di acqua potabile collegato alla rete idrica, con serbatoio di recupero.

I DISTRIBUTORI AUTOMATICI dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 6 novembre 2023 ed al Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere di nuova fabbricazione, a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale, muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE;
- b) i distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, saranno direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

I distributori dovranno avere il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse.

Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi.

c) Consumi energetici e gas refrigeranti:

I nuovi distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica è valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore Regolamenti delegati Comunitari o altri analoghi Standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

d) Imballaggi:

Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, contengono almeno il 30% di PET riciclato.

- e) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 e per banconote da € 5,00 a € 20,00, in grado di erogare il resto;
- f) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica;
- g) devono riportare chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore, e devono segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- h) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- i) devono essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno, devono garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti. In particolare, il dispositivo esterno di erogazione non deve essere esposto a contaminazioni;
- j) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
- k) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- l) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;

L'EROGATORE DI ACQUA POTABILE dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 6 novembre 2023 ed al Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere di nuova fabbricazione, a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale, muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE;
- b) le nuove apparecchiature per l'erogazione di acqua di rete trattata sono dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25, utilizzano gas refrigeranti naturali e con potenziale di GWP inferiore

- o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2026), e hanno casse in acciaio inox e alluminio anodizzato.
- c) l'erogatore di acqua da rete idrica dovrà avere caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di approvvigionamento dell'utenza e dovrà garantire l'erogazione di acqua naturale e gasata fredda, mediante sistema di raffreddamento che permetta di refrigerare in continuo l'acqua erogata.
 - d) l'erogatore di acqua dovrà essere dotato di bombole per la gasatura dell'acqua, che dovranno essere sostituite periodicamente dal Concessionario, tenuto conto dell'effettivo utilizzo quantificato con il sistema di monitoraggio contaltri, e ogni qual volta si esauriscano, garantendo la continuità dell'erogazione. In caso di esaurimento della bombola, l'erogatore dovrà indicare l'indisponibilità di acqua gasata e la bombola dovrà essere sostituita entro il termine massimo di 24 ore.
 - e) l'erogatore dovrà essere dotato di sistema di filtrazione che dovrà essere sostituito periodicamente, in funzione dell'effettivo utilizzo, da verificare mediante sistema di monitoraggio contaltri.
 - f) i punti di erogazione (ugelli) dovranno essere in acciaio inox o altro materiale idoneo e posti in modo tale da evitare il contatto diretto con le borracce, bottiglie o altri contenitori e dovranno essere dotati di lampada UV di irradiazione dell'ugello di erogazione ad ogni utilizzo dell'apparecchio, al fine di garantire la massima igiene.
 - g) il Concessionario dovrà eseguire la sanificazione periodica, mediante sostituzione dei filtri e igienizzazione del circuito di passaggi dell'acqua, con cadenza definita in funzione delle quantità erogate e comunque non superiore ai tre mesi.
 - h) l'erogatore dovrà essere dotato di pulsante per l'erogazione dell'acqua in quantità predeterminata di 0,50 cl. e dovrà avere un sistema water-block per evitare fuoriuscite di acqua in caso di guasto dell'apparecchio.
 - i) l'erogatore dovrà essere dotato di serbatoio/i interno/i per la raccolta dell'acqua in eccesso durante l'erogazione. Tali serbatoi dovranno essere monitorati dal Concessionario, che dovrà provvedere allo svuotamento ogni qual volta lo stesso sia prossimo al riempimento massimo.
 - j) i serbatoi dovranno essere dotati di valvola antiallagamento che blocchi l'erogazione di acqua quando il contenitore è quasi pieno. La macchina dovrà indicare chiaramente agli utenti il fermo momentaneo in attesa di intervento tecnico, che dovrà essere eseguito entro e non oltre le 24 ore.
 - k) l'erogatore dovrà avere il vano per il prelievo dell'acqua che dovrà garantire l'alloggiamento di borracce aventi dimensioni come da offerta tecnica presentata.

1.4.2 – CATALOGO E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il servizio dovrà prevedere l'erogazione delle seguenti tipologie di prodotti, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 6 novembre 2023 ed al Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

a) Bevande analcoliche fredde

- acqua oligominerale naturale, ml. 500;
- acqua oligominerale gassata, ml. 500;
- succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti), ml. 200;
- succo di frutta in PET 250 ml;

- tè, ml. 330;
- bibite gassate (es. cola, aranciata, chinotto), ml. 330;
- bibite fredde (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.), bibite con integratori di sali minerali, in PET, da 500 ml;

L'acqua minerale in vendita sarà imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl. e proveniente, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontana di 300 km.

b) Bevande calde

- caffè decaffeinato;
- caffè espresso (corto o lungo);
- caffè ginseng;
- tè;
- cioccolato;
- latte;
- varie combinazioni delle bevande sopra elencate.

I distributori dovranno erogare bevande di prima qualità delle migliori marche provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale, con le seguenti caratteristiche:

- per il caffè:
miscela A: chicchi macinati all'istante con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione che contenga almeno il 70% di miscela arabica di 1^a qualità e la restante percentuale di miscela robusta di 1^a qualità;
miscela B: chicchi macinati all'istante con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione che contenga almeno il 40% di miscela arabica di 1^a qualità e la restante percentuale di miscela robusta di 1^a qualità;
- per il latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il cappuccino almeno gr. 7 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il caffè ginseng/lungo/macchiato/cappuccino almeno gr. 7 di preparato di ginseng cad. erogazione;
- per il caffè decaffeinato gr. 1,8 cad. erogazione;
- per il tè almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione;
- per il cioccolato forte almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione;

Tutte le bevande, inclusi i solubili, devono essere erogate automaticamente senza zucchero. Il contenuto di zucchero di tutte le bevande deve essere regolabile e l'erogatore di zucchero per ciascuna bevanda non può superare la dose di 4 grammi.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 3.8 del presente Capitolato.

c) Snack (salati e dolci)

I contenuti minimi degli snack dovranno essere i seguenti:

- **snack salati:** cracker (confezione da 5 unità, da min. 30 g), patatine vari gusti (minimo 25g), taralli, schiacciatine (confezione da 2 unità, da min. 40 g), crostini dorati/croccanti, frutta secca (da min. 50 g), tramezzini singoli vari gusti (da 90 g); panini con farciture varie da minimo 90 gr.;
- **snack dolci:** merendine (croissant, treccine, wafer, ecc.) da min. 40 g, crostata alle confetture da min. 40 g, croccante da min. 40 g, biscotti farciti cioccolato/vaniglia (da min. 50 g), barrette cioccolato/cereali (da min. 40 g), merendine da frigo, merendine da forno; snack al cioccolato (minimo 45 g)

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillati e conservati e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta.

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori con intolleranze o allergie alimentari.

Il distributore misto di bevande fredde + snack (dolci e salati), dovrà garantire la presenza contemporanea di vari snack (sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zucchero), alimenti e bevande, mantenendo un equilibrio fra i diversi generi.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Si intende vietata la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e di quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale.

L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il RUP.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione del RUP, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.8.

1.4.3 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire un adeguato **Piano di igiene e pulizia** e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

1.4.4 – PREZZI

I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di Gara.

I prezzi, comprensivi di IVA, non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:

a) bevande calde con caffè in grani macinato – MISCELA A

caffè espresso, lungo, macchiato,	€ 0,80
cappuccino	€ 0,80

b) bevande calde con caffè in grani macinato – MISCELA B

caffè espresso, lungo, macchiato,	€ 0,80
cappuccino	€ 0,80

c) altre bevande calde

caffè decaffeinato	€ 0,80
caffè al ginseng	€ 0,80
caffè al ginseng macchiato	€ 0,80
latte	€ 0,80
cioccolato forte	€ 0,80
tè al limone	€ 0,80

N.B. il costo di erogazione del solo bicchiere, senza bevanda, è fisso e stabilito in € 0,05 iva inclusa.

d) bevande fredde

acqua oligominerale gassata o effervescente naturale, in PET, da ml 500	€ 0,80
succhi di frutta in brick da ml 200	€ 0,60

succhi di frutta in PET, da 250 ml	€ 1,50
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.) in PET, da 500 ml	€ 2,00
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.) in lattina, da ml 330	€ 1,50
bibite con integratori di sali minerali in bottiglia PET, da ml 500	€ 2,00

a) snack

Cracker da min. 30 g	€ 0,80
Patatine vari gusti, taralli, schiacciatine (confezione da 2 unità) e crostini dorati/croccanti - da min. 40 g	€ 0,80
Frutta secca da min. 50 g	€ 1,30
Tamezzini singoli da 90 g	€ 2,20
Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.), crostata alle confetture, croccante, biscotti farciti cioccolato/vaniglia, barrette cioccolato/cereali, merendine da frigo, merendine da forno; snack al cioccolato	€ 1,00

L'erogazione di acqua naturale e frizzante, microfiltrata, tramite erogatore per borraccia 0,50 cl., sarà gratuita e non comporterà oneri per la fruizione a carico dell'utenza.

I prezzi offerti dovranno essere espressi con la frazione minima/multipli di 5 centesimi di euro (es. € 0,05, 0,30, € 0,35, € 0,45, € 0,50, ecc.). I prezzi offerti con chiavetta elettronica dovranno prevedere uno sconto minimo di € 0,05, pena l'esclusione dell'offerta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.

Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal Concessionario al RUP, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.

1.4.5 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA O ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO

Per il pagamento con sistema elettronico i distributori dovranno essere dotati di dispositivo funzionante con schede o chiavi elettroniche ricaricabili, capace di gestire il credito a scalare, identico per tutti i distributori installati e funzionante tramite il medesimo sistema e la medesima codifica.

Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata tra il RUP ed il Concessionario.

1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione della Concessione viene effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

Il valore stimato della concessione (ex art. 179 del D.lgs 36/2023) risulta essere pari ad € 6.700,00 annuali e, pertanto, il valore complessivamente stimato per l'intera durata contrattuale è pari a € **33.500,00** al netto dell'IVA. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF di massima predisposto dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola.

Il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione.

Il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati dall'Ente concedente in € 1.031,40 sulla base dei costi medi del personale di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 2010.

L'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a € 0,00 i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

1.6 - CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

Il Concessionario dovrà corrispondere al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio di cui all'art. 3.3, un Canone fisso annuale di € **500,00**, comprendente anche il rimborso spese forfettario per consumo di acqua ed energia elettrica.

1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del Codice, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato Speciale e dall'insieme dei Documenti Contrattuali.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 177 del Codice, è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

L'allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi".

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.

È altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario.

1.8 – FORZA MAGGIORE

È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato Speciale e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

I distributori dovranno essere installati al piano secondo della sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, né potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

Qualora il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovesse cambiare la propria sede amministrativa all'interno del Comune di Roma, ogni onere di trasferimento dei distributori, nonché di installazione (compreso l'adeguamento dell'impianto elettrico/idrico), saranno a carico del concessionario.

1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici, concordando con il Responsabile Unico di Progetto modalità che non creino disagio.

Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro **30 giorni** dalla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale di consegna del servizio redatto congiuntamente dal RUP e dal Concessionario.

1.11 – CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

1.12 - RIFORNIMENTO - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- a) ad acquistare, trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall'Amministrazione;
- b) ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica a regola d'arte e secondo le norme CEI/UNI, attenendosi alle istruzioni rilasciate in sede di sopralluogo dall'ufficio economato. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

- c) ad installare, contestualmente all'attivazione dei distributori, qualora assente, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica;
- d) a provvedere ad eventuali trasferimenti e/o rimozioni dei distributori installati anche se richiesto dall'Amministrazione;
- e) a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;
- f) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;
- g) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 48 ore dalla segnalazione.
- h) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza;
- i) in riferimento all'erogatore di acqua potabile:
entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, è trasmesso al responsabile dell'esecuzione del contratto il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del contratto (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante. I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che è esibito su richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto o ad altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma.

Le attività manutentive delle "case dell'acqua" e delle apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio, microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo conto del Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali Associazioni di categoria settoriali e dal Manuale di corretta prassi igienica per la Distribuzione di acqua Affinata, Refrigerata e/o Gasata da Unità Distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da AQUA ITALIA e UTILITALIA e dal Manuale di corretta prassi igienica per gli impianti di trattamento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della Salute.

In particolare, per gli erogatori di acqua trattata e per le case dell'acqua, devono essere eseguite analisi batteriologiche e chimico-fisiche previste dal citato manuale per la corretta prassi igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di tali analisi, la data e l'ente che li ha eseguiti sono resi visibili all'utenza. In una apposita segnaletica è riportata la data delle manutenzioni effettuate.

Il Concessionario, inoltre:

- a) avrà accesso presso la sede solo nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00; la permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 16.00, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione;
- b) dovrà utilizzare l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, senza alterarla con sostanza alcuna;
- c) sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Amministrazione che di terzi e dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali e assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti;

Infine, sono a totale carico del concessionario i seguenti altri oneri:

- a) l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, sia dal punto di vista normativo che economico;
- b) le spese per l'acquisto, il trasporto e collocazione delle bevande e degli alimenti;
- c) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- d) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- e) l'eventuale spostamento dei distributori automatici presso altra sede con relativi oneri di installazione, compreso l'adeguamento dell'impianto elettrico/idrico.

1.13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo; garantirà, inoltre, l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.

L'Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori, consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio e provvederà a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dall'Amministrazione.

Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:

- il presente Capitolato Speciale;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) di massima elaborato dal Concessionario;
- la Matrice dei Rischi;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione;
- l'offerta economica prodotta in sede di gara.

2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del d.lgs n. 36/2023.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

3.1 RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Nella fase di esecuzione del Contratto l'Amministrazione si avvale del Responsabile Unico del Progetto nominato, il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi

stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

3.2 – COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al RUP, prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di consegna del servizio.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il RUP, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario.

La durata della Concessione è di 36 mesi a decorrere dalla data del Verbale di consegna del servizio, con opzione di proroga biennale.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.

È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

3.4 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO - RIEQUILIBRIO

La concessione oggetto del presente capitolato è basata su un piano economico finanziario per la valutazione dell'equilibrio della gestione del servizio affidato in concessione che ha stimato i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura del contratto di concessione o modifiche sostanziali.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4 del Codice.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.

3.5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..

3.6 – SOSPENSIONE

Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i..

3.7 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del RUP, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per distributori;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
- incasso totale annuale suddiviso per distributori.

Il resoconto dovrà essere inviato al RUP entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.

3.8 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO	Importo penale
Ritardo nei tempi di installazione previsti all'art. 1.10 "Tempi di installazione"	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Ritardo nella trasmissione all'Amministrazione di quanto previsto agli artt. 1.12 e 3.8	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione	€ 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare

Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 8 ore lavorative o per prodotti difformi per qualità	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione	€ 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola
Per ogni giorno di ritardo dei termini di pagamento del canone annuale	€ 50,00 per ogni giorno solare
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici	€ 100,00 per ogni inadempienza
Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato Speciale e all'offerta presentata	€ 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore

Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.

3.9 – PERSONALE

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori

durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio del servizio** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni affinché il proprio personale osservi, pena la risoluzione del contratto, il D.P.R. N. 62/2023 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

3.10 - SICUREZZA

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs 81/2008).

3.11 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi degli artt. 188 – 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3.12 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 190 del Codice.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto altresì divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma procura all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

SEZIONE 5

CAUZIONI E GARANZIE

5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a prestare, ex art. 117 del D.lgs n. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, in misura pari a: *i)* al 10% (dieci per cento) del valore della concessione stimato dall'Amministrazione, oppure *ii)* al 10% (dieci per cento) del valore della concessione indicato nel PEF dell'aggiudicatario se superiore a quanto stimato dall'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 nonché le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € **1.500.000,00** per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose.

La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

La stipulazione della Polizza non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione può dichiarare risolta la concessione ai sensi dell'art. 190 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'Amministrazione o del concessionario è disciplinata dagli art. 1453 e seguenti del Codice civile.

L'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme contrattuali, di legge e/o di regolamento;
- b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) in caso di vendita di generi avariati, adulterati, scaduti o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, e non indurre l'insorgenza di rischi per la salute dei consumatori, le stesse saranno formalmente contestate al Concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del Concessionario, l'Amministrazione potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 190, comma 3 del Codice, comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 – CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.
Per quanto qui non previsto si rinvia agli artt. 190-191 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 6.4 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.)

L'Amministrazione è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato Speciale.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- previa apertura dei distributori, le condizioni igieniche degli stessi;
- espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione dei distributori, ecc.;
- decoro, pulizia ed igiene dei distributori adibiti al servizio;
- validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei distributori automatici;
- controlli sulla qualità dei prodotti forniti.

ART. 6.6 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato
dott.ssa Rosa Carozza